



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2020, proposto da [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Presidenza della regione siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati;

nei confronti

[REDACTED] Messina [REDACTED] società cooperativa, Associazione culturale [REDACTED] associazione sportiva dilettantistica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del d.D.G. n. 139 del 18 agosto 2020, pubblicato sul sito web della Regione Siciliana in data 18 agosto 2020 e sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 47 dell'11 settembre 2020, con il quale è stata approvata la rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di concessione dei contributi a valere sull'avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia - Programma operativo della Regione siciliana Fondo Social e europea 2014- 2020" in esecuzione di provvedimenti del giudice amministrativo;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e della Presidenza della regione siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la causa ha ad oggetto la graduatoria rimodulata dell'avviso 8, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio relativo ai progetti rientranti in "garanzia giovani";

Richiamata la sentenza di questa sezione n. 81 del 14 gennaio 2019 - non appellata - nella quale si afferma testualmente che: "Sicché appare conforme alle previsioni del bando ritenere computabili, ai fini dell'attribuzione dei criteri A1 e A2 tutti i corsi di formazione del Programma Garanzia Giovani attivati e conclusi positivamente prima della presentazione dell'istanza relativa all'avviso n. 8/2016, ancorché i rispettivi enti abbiano beneficiato del rimborso delle spese sostenute solo nelle prime settimane del 2016 a causa delle procedure burocratiche, comunque imputabili all'amministrazione";

Ritenuto che il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris alla luce del succitato precedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare e di sospendere l'efficacia della graduatoria impugnata, nella parte in cui non sono stati valutati i progetti rientranti in "garanzia giovani", differendo la liquidazione delle spese alla fase del merito;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 ottobre 2021, ore di rito.

Spese al definitivo.

Autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO